

I commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall'anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo, le disposizioni sopra richiamate decorrono dall'esercizio 2021.

Ciò premesso, ai fini della trasmissione del bilancio di previsione 2019-2021 alla BDAP, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica".